

Etichettatura dei prodotti alimentari – reg. 1169/2011 - circolari del ministero dello sviluppo economico

DISCIPLINA ATTIVITA' COMMERCIALI POLITICHE E SERVIZI PER IL SISTEMA Legislazione d'impresa

Roma, 29/10/2014
Prot. 0012128
Com. n. 28

Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari – reg. 1169/2011 - circolari del ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente emanato due circolari riguardanti l'imminente applicazione delle disposizioni di cui al reg. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e il rapporto tra la nuova disciplina e quella dettata del d.lgs. 109/1992 che, attualmente, regola a livello nazionale la materia dell'etichettatura degli alimenti.

Le note, che alleghiamo alla presente, rappresentano un mero orientamento del MISE in ordine al recepimento della nuova normativa sull'etichettatura alimentare e non sono pertanto da considerarsi definitive. Infatti l'interpretazione di alcune delle disposizioni del regolamento dipenderà anche dagli orientamenti che si stanno ancora definendo in ambito comunitario.

A tal proposito in entrambe le circolari il Ministero manifesta l'intenzione di convocare una riunione del Tavolo tecnico di consultazione sul riassetto della normativa in esame, al fine di condividere con le Associazioni la lavorazione del provvedimento che aggiornerà il d.lgs. 109/1992 e di quello che recherà la nuova disciplina sanzionatoria ma, a tutt'oggi, tale convocazione non è ancora arrivata.

La prima delle due circolari, emanata il 31 luglio u.s., chiarisce innanzitutto che il riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura effettuato dal reg. 1169/2011, avrà l'effetto di rendere inefficaci tutte le disposizioni nazionali assorbite o superate dallo stesso. Conseguentemente procede ad analizzare analiticamente le disposizioni di cui al d.lgs. 109/1992.

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto perderanno di efficacia. Sopravvivranno soltanto le disposizioni relative all'obbligo di indicazione del lotto di produzione (in quanto richiesto ai sensi della direttiva 2011/91/UE) e alla fornitura delle indicazioni in lingua italiana, poiché compatibili con il regolamento, che consente agli Stati membri di imporre la fornitura in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

In particolare, l'attuale obbligo di indicare "*il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea*", di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto 109/1992, verrà sostituito dall'indicazione del "*nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare*" responsabile delle informazioni sugli alimenti, cioè quello sotto il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto oppure, se questo è stabilito fuori dell'Unione, l'importatore.

Inoltre verrà meno l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento del prodotto, in quanto incompatibile con il regolamento. Tale indicazione potrà tuttavia essere fornita in via volontaria.

Tra le indicazioni obbligatorie sarà necessario fornire, a decorrere dal 13 dicembre 2016, una dichiarazione nutrizionale che, salvo in taluni casi, è attualmente prevista come facoltativa.

Altre indicazioni, invece, saranno modificate dal regolamento:

- la "*denominazione di vendita*" verrà sostituita dalla "*denominazione dell'alimento*";
- la "*quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale*" verrà sostituita dalla "*quantità netta dell'alimento*";
- il "*luogo di origine o provenienza nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto*" sarà sostituito da "*il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26*". A tal proposito, il Ministero ricorda che la disciplina dell'indicazione d'origine è subordinata, almeno in parte, all'adozione di atti esecutivi ancora in via di definizione. L'unico atto già emanato è il regolamento 1337/2013 sull'indicazione d'origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Gli articoli 4 e 5 verranno superati, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 6, che prevede che gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione del prodotto, possano essere elencati, con la denominazione originaria, in base al peso che avevano prima della concentrazione o disidratazione.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 10-bis saranno assorbiti dal regolamento. L'Italia ha chiesto di mantenere l'esenzione dall'obbligo di indicare il termine minimo di conservazione per gli edulcoranti. La questione è in attesa di essere valutata dal Gruppo di Lavoro "*Etichettatura*" costituito a Bruxelles sull'applicazione del regolamento.

Sarà necessario, inoltre, prevedere che continui ad avere efficacia la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis, che stabilisce che "*è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione*".

Gli articoli 11 e 12 perderanno di efficacia mentre, come detto, l'articolo 13, riguardante l'obbligo di indicazione del lotto, rimarrà applicabile.

Anche l'articolo 14 sarà assorbito dal regolamento, ma la disposizione di cui al comma 7-bis potrebbe sopravvivere. La disposizione prevede che gli imballaggi destinati al consumatore e contenenti prodotti preconfezionati, possano non riportare le indicazioni obbligatorie a patto che queste figurino sulle confezioni dei singoli prodotti contenuti. Nel caso in cui tali indicazioni non siano verificabili, però, sull'imballaggio deve essere riportata la denominazione dei singoli prodotti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente durabilità più breve. Si tratta di una disposizione che semplifica la fornitura di indicazioni obbligatorie nel caso, ad esempio, di pacchi regalo che contengano un assortimento eterogeneo di prodotti.

La questione è stata posta alla DG SANCO: in caso di risposta negativa, si applicheranno invece le disposizioni del regolamento, che prevede l'obbligo di riportare sull'imballaggio esterno la denominazione, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, eventuali condizioni particolari di conservazione o impiego, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore responsabile per ciascun prodotto

contenuto.

L'articolo 15, riguardante i distributori automatici, rimarrà in vigore, in quanto la materia non viene trattata dal regolamento. Sarà richiesto soltanto di adeguare l'articolo alle nuove disposizioni sull'indicazione degli allergeni.

L'articolo 16, concernente la vendita dei prodotti sfusi, rimarrà in vigore in forza della previsione di cui all'articolo 44 del regolamento, che fa salva la competenza degli Stati membri su tale specifica questione. Il Ministero prevede, tuttavia, di aggiornare l'articolo in accordo con le Associazioni di rappresentanza.

Un aggiornamento sarà necessario anche per l'articolo 17, che disciplina i prodotti non destinati al consumatore e che rimarrà in vigore.

Infine, **l'articolo 18, recante la disciplina sanzionatoria, verrà superato dal decreto legislativo per le violazioni delle disposizioni del regolamento a cui la Direzione politica industriale, competitività e PMI del Ministero sta già lavorando.**

La Circolare del Ministero riferisce, poi, che la DG SANCO ha annunciato la prossima pubblicazione delle domande e risposte (Q&A) sulla dichiarazione nutrizionale, mentre le nuove domande e risposte sull'etichettatura generale dovrebbero essere pubblicate in autunno.

La seconda circolare del Ministero (v. allegato 3), emanata il 30 settembre u.s., si concentra invece su alcuni aspetti relativi alla disciplina della responsabilità delle informazioni sugli alimenti (art. 8 del reg. 1169/2011) che rappresenta uno dei principali cambiamenti della normativa sull'etichettatura. Specifica che la responsabilità dell'esattezza delle informazioni sugli alimenti ricade sull'operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto (tali indicazioni obbligatorie, devono essere, inoltre, riportate in etichetta in base all'art. 9, paragrafo 1, lett. h)). L'informativa precisa che l'identificazione del soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti non esclude che vi siano ulteriori responsabilità a carico di altri operatori.

La nota stabilisce, inoltre, che per dare una corretta interpretazione dell'articolo 8 del reg. 1169/2011 è necessario far riferimento al nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore nel campo visivo principale; in moltissimi casi tale nome viene presentato al consumatore tramite un marchio.

Inoltre relativamente alle modalità di applicazione delle indicazioni obbligatorie la circolare chiarisce che, nel caso in cui oltre alle sede dello stabilimento si intenda apporre volontariamente anche il nome del fabbricante, tale indicazione deve essere riportata mettendo in ordine prioritario le indicazioni obbligatorie (il nome e la ragione sociale + l'indirizzo del soggetto responsabile che commercializza il prodotto) e, solo successivamente, le eventuali informazioni volontarie. Ciò al fine di evitare confusione tra i ruoli degli operatori.

In considerazione delle novità apportate dall'applicazione della nuova disciplina, segnaliamo infine la disponibilità di questo Settore a partecipare, qualora si ritenga opportuno, a incontri sul territorio volti a promuovere una migliore comprensione della materia.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Roberto Cerminara